

ta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, e prestando attenzione alle fasce di pubblico con minori opportunità;

c) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti;

d) creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda;

e) sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di co-produzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico culturale di qualificato livello internazionale;

f) valorizzare la capacità dei soggetti di reperire autonomamente ed incrementare risorse diverse e ulteriori rispetto al contributo statale, di elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;

g) sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale.

Art. 3.

Presentazione della domanda di progetto triennale e dei programmi annuali

1. La domanda di ammissione al contributo è presentata all'inizio del triennio di riferimento all'amministrazione utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line dalla medesima, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Fino alla completa adozione del sistema di certificazione della firma digitale, a salvaguardia dell'autenticità della documentazione trasmessa, una copia integrale della suddetta domanda è presentata anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il mancato invio della documentazione cartacea entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda in via telematica attraverso il sistema on-line ne determina la inammissibilità.

2. La domanda di ammissione al contributo è corredata di:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'amministrazione;

b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modificazioni, con la quale si rappresentano eventuali variazioni dei dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);

c) progetto artistico triennale, ovvero di durata massima di diciotto mesi nel caso di tournée all'estero, redatto secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione e recante gli obiettivi quali-quantitativi, intermedi e finali, che si intende raggiungere e le relative modalità di misurazione;

d) programma annuale contenente, per l'anno di riferimento, i dati e gli elementi relativi alla qualità artisti-

ca, alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa del progetto, nonché relativo bilancio preventivo, redatti secondo gli appositi modelli predisposti dall'amministrazione. Il bilancio preventivo deve indicare chiaramente i ricavi diretti, nonché i costi ammissibili del progetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, ed evidenziare il relativo deficit. L'adempimento di cui alla presente lettera dev'essere reiterato nei due successivi anni del triennio;

e) autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, redatta secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, attestante l'impegno al raggiungimento dei requisiti minimi di attività e il rispetto delle altre condizioni previste, per il settore di riferimento della domanda, per l'ammissione al contributo;

f) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attività sovvenzionata;

g) dichiarazione di impegno ad acquisire ed inviare all'Amministrazione il certificato di agibilità rilasciato dall'INPS gestione ex ENPALS, con specifica matricola per l'attività per la quale è chiesto il contributo, intestato al soggetto richiedente e di utilizzare, in caso di ospitalità, solo soggetti in possesso di certificato di agibilità INPS gestione ex ENPALS intestato ai medesimi;

h) indicazione della regione in cui il soggetto svolge l'attività prevalente, ove diversa dalla regione della propria sede legale;

i) per i soggetti di cui agli articoli 31 e 32 del presente decreto, oltre a quanto richiesto dal presente comma, la documentazione di cui alle specifiche disposizioni;

j) per i soggetti di cui al Capo V, Titolo III, del presente decreto, oltre a quanto richiesto dalle lettere a), b), f), g) ed h), del presente comma, la documentazione richiesta ai sensi degli articoli di cui al medesimo Titolo;

k) per i soggetti possessori, ovvero gestori di una o più sale, dichiarazione effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni, di essere in possesso del certificato di agibilità delle stesse in base alle vigenti normative in tema di pubblica sicurezza.

Nel caso si tratti di una società, è richiesta, altresì, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modificazioni, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, e che la stessa non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

3. L'Amministrazione predispone e rende disponibili i modelli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili nel sito Internet dell'Amministrazione, in tempo utile per la presentazione delle domande di cui al comma 4.

4. La domanda di progetto triennale è presentata in via telematica, ai sensi del comma 1 del presente articolo, entro il termine perentorio del 31 gennaio della prima annualità di ciascun triennio unitamente al programma annuale del primo anno del triennio. Nel secondo e terzo



anno del triennio, il programma annuale è presentato in via telematica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto, entro il termine perentorio del 31 gennaio delle relative annualità del triennio. Fanno eccezione: *a)* le domande relative all'articolo 34 del presente decreto, che devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ciascuna annualità; *b)* le domande relative all'articolo 35, che devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data dell'evento fortuito; *c)* le domande relative all'articolo 36, che devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ciascuna annualità.

5. Le domande possono essere presentate per i seguenti ambiti:

a) ambito teatro, di cui al Capo II del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) teatri nazionali; 2) teatri di rilevante interesse culturale; 3) teatri di rilevante interesse culturale di minoranze linguistiche; 4) imprese di produzione teatrale; 5) imprese di produzione teatrale «prime istanze»; 6) imprese di produzione teatrale «Under 35»; 7) imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione; 8) imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù; 9) imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù «prime istanze»; 10) imprese di produzione di teatro di figura e di immagine; 11) imprese di produzione di teatro di figura e di immagine «prime istanze»; 12) teatro di strada; 13) centri di produzione teatrale; 14) centri di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù; 15) circuiti regionali; 16) organismi di programmazione; 17) organismi di programmazione in comuni con numero di abitanti inferiore a cinquecentomila; 18) festival; 19) festival e rassegne di teatro di strada;

b) ambito musica, di cui al Capo III del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) teatri di tradizione; 2) istituzioni concertistico-orchestrali; 3) attività liriche ordinarie; 4) complessi strumentali; 5) complessi strumentali «prime istanze»; 6) complessi strumentali giovanili; 7) circuiti regionali; 8) programmazione di attività concertistiche e corali; 9) programmazione di attività concertistiche e corali «prime istanze»; 10) festival; 11) festival riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio; 12) festival «prime istanze»;

c) ambito danza, di cui al Capo IV del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) organismi di produzione della danza; 2) organismi di produzione della danza «prime istanze»; 3) organismi di produzione della danza «Under 35»; 4) centri di produzione della danza; 5) circuiti regionali; 6) organismi di programmazione; 7) festival; 8) rassegne;

d) ambito circo e spettacolo viaggiante, di cui al Capo V del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) imprese di produzione di circo; 2) imprese di produzione di circo «prime istanze»; 3) imprese di produzione di circo «Under 35»; 4) imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione; 5) imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione «prime istanze»; 6) imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione «prime istanze»; 7) festival circensi compe-

titivi; 8) festival circensi non competitivi; 9) acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari attrezzature e beni strumentali; 10) danni conseguenti ad evento fortuito; 11) strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio di attività circense;

e) ambito progetti multidisciplinari, di cui al Capo VI del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) circuiti regionali multidisciplinari; 2) organismi di programmazione multidisciplinari; 3) festival multidisciplinari; 4) festival multidisciplinari riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio.

f) ambito azioni trasversali, di cui al Capo VII del presente decreto, suddiviso nei seguenti settori: 1) promozione teatro ricambio generazionale; 2) promozione teatro coesione e inclusione sociale; 3) promozione teatro perfezionamento professionale; 4) promozione teatro formazione del pubblico; 5) promozione musica ricambio generazionale; 6) promozione musica coesione e inclusione sociale; 7) promozione musica perfezionamento professionale; 8) promozione musica formazione del pubblico; 9) promozione danza ricambio generazionale; 10) promozione danza coesione e inclusione sociale; 11) promozione danza perfezionamento professionale; 12) promozione danza formazione del pubblico; 13) promozione circo e spettacolo viaggiante ricambio generazionale; 14) promozione circo e spettacolo viaggiante coesione e inclusione sociale; 15) promozione circo e spettacolo viaggiante perfezionamento professionale; 16) promozione circo e spettacolo viaggiante formazione del pubblico; 17) tournée all'estero per i relativi ambiti.

6. Ogni soggetto richiedente può presentare, ai sensi del comma 2 del presente articolo, una sola domanda per un solo ambito di cui al comma 5, e, all'interno di tale ambito, per un solo settore. Fanno eccezione:

a) i soggetti richiedenti per l'ambito teatro, settori teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale, che possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente ai settori festival e rassegne;

b) i soggetti richiedenti per l'ambito musica, che possono presentare fino a due domande, per settori diversi all'interno del proprio ambito, ovvero per uno tra i settori 5), 6), 7) e 8) di cui al presente articolo, comma 5, lettera *f)*; inoltre, i soggetti richiedenti per l'ambito musica, settore teatri di tradizione, possono presentare una domanda anche per l'ambito danza, relativamente ai settori festival e rassegne, o per l'ambito progetti multidisciplinari, relativamente al settore festival multidisciplinari;

c) i soggetti richiedenti per i settori, come individuati nel comma 5 del presente articolo, nn. da 1 a 14 dell'ambito teatro, nn. da 1 a 6 dell'ambito musica, nn. da 1 a 4 dell'ambito danza e nn. da 1 a 6 dell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, che possono presentare una domanda anche per l'ambito azioni trasversali, relativamente al settore tournée all'estero.

7. Si definiscono «prime istanze», ove previste ai sensi del presente decreto, quelle presentate da soggetti che non abbiano mai precedentemente avanzato domanda di contributo all'Amministrazione a valere sulle risorse del Fondo.



8. Si definiscono organismi «Under 35» e/o complessi strutturali giovanili, ai sensi del presente decreto, quelli nei quali:

a) la titolarità sia detenuta per più del cinquanta per cento da persone fisiche aventi età pari o inferiore a trentacinque anni qualora il soggetto richiedente sia costituito in forma societaria;

b) gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

c) il nucleo artistico e tecnico della formazione sia composto ciascuno per almeno il settanta per cento da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

d) la direzione artistica sia affidata a persona avente età pari o inferiore a trentacinque anni;

I requisiti sub a), b), c) e d) devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativo al primo anno del triennio di programmazione afferente alla domanda di contributo. Ove previsto ai sensi del presente decreto, i soggetti definiti al presente comma possono presentare domanda come «prima istanza», ai sensi del comma 7 del presente articolo, per il primo triennio successivo all'ultima contribuzione ottenuta ai sensi del presente comma.

9. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari di più soggetti partecipanti, anche di Paesi esteri, motivati da un'adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici. La coproduzione deve risultare da un formale accordo, redatto per iscritto e debitamente firmato, fra i soggetti coproduttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari, del periodo di gestione e dell'attribuzione dei borderò nei limiti e in proporzione alla partecipazione finanziaria di ogni organismo. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, e nei limiti massimi consentiti dai rispettivi articoli di riferimento, sono riconosciute le coproduzioni realizzate da organismi appartenenti a diversi ambiti, per le quali comunque sia prevista tale possibilità ai sensi del presente decreto.

10. Ai fini del presente decreto, sono prese in considerazione esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di titolo di ingresso, con l'eccezione, solo se in possesso di idonea documentazione e/o di dichiarazione resa da Pubblica Autorità: a) relativamente alle attività di cui al Capo II, del teatro di figura e del teatro di strada; b) relativamente alle attività di cui al Capo III: 1) delle manifestazioni svolte nei luoghi di culto; 2) delle manifestazioni svolte nei luoghi di rilevante interesse storico-artistico di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni e/o per le scuole, entro il limite massimo del quindici per cento dell'intera attività; 3) dei concerti d'organo; c) relativamente alle attività di cui al Capo IV, delle rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di apposite attestazioni, entro il limite massimo del dieci per cento dell'intera attività.

11. In ogni caso, per l'ambito musica l'apposita documentazione relativa alle manifestazioni liriche, concertistiche e corali deve essere intestata, nella qualità di organizzatore, all'organismo che presenta domanda di contributo.

12. Per i soggetti che hanno già in precedenza ricevuto contributi a valere sul fondo unico per lo spettacolo dal vivo, la domanda di contributo può essere sottoposta alla valutazione della Commissione consultiva competente per materia a condizione che la prescritta documentazione a consuntivo sia stata presentata entro e non oltre i termini stabiliti dal decreto ministeriale 1° luglio 2014 e successive modifiche e dal presente decreto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 4.

Ripartizione delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo

1. Il Direttore generale, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi di stabilità e di bilancio e del decreto ministeriale di ripartizione del Fondo, ferme restando le previsioni di cui agli articoli 45, 46 e 47 del presente decreto, sentite le Commissioni consultive competenti ed acquisito il parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con l'entità numerica, i deficit e i costi dei programmi relativi alle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori di cui all'articolo 3, comma 5, lettere da a) a f), nonché la quota delle risorse da assegnare alle residenze e alle azioni di sistema di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto. Il Direttore generale, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, stabilisce annualmente l'entità delle risorse da allocare nei sottoinsiemi previsti dall'articolo 5, tenendo conto del numero delle domande, dei deficit e dei costi dei programmi annualmente presentati, nonché dei contributi concessi nel corso delle annualità precedenti.

2. Qualora leggi successive alla emanazione del decreto di cui al comma 1 determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del predetto decreto, il Direttore generale provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di riduzione.

3. In caso di determinazione di una consistenza del Fondo superiore, di eventuali revoche o rinunce, il Direttore generale, a partire dal secondo anno di ciascun triennio, può adottare bandi annuali per gli articoli 42 e 44, di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo

1. Nel primo anno del triennio di riferimento, una volta effettuata la verifica documentale del progetto triennale e del programma annuale, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, da parte dell'amministrazione, le commissioni consultive competenti per materia valutano, secondo i parametri di cui all'Allegato B del presente decreto e previa suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa, pari a

